

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 109 del 27/02/2025

Struttura proponente: AREA QUALITA' E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			Proposta n. 537 del 27/02/2025
CODICE CRAM: DG.004.	Ob. Funz.: //	CIG: //	CUP: //
Oggetto: Ricognizione delle stazioni di rilevamento meteorologico del SIARL, aggiornamento della contrattualistica esistente previa adozione di un nuovo schema contrattuale con i soggetti di natura privata.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 27/02/2025	Firma Schiavi Federico
Responsabile P.O.	
Data 27/02/2025	Firma Schiavi Federico
Responsabile del procedimento	
Data 27/02/2025	Firma Schiavi Federico
Dirigente di AREA	
Data 27/02/2025	Firma Di Giovannantonio Claudio

OGGETTO: Ricognizione delle stazioni di rilevamento meteorologico del SIARL, aggiornamento della contrattualistica esistente previa adozione di un nuovo schema contrattuale con i soggetti di natura privata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Qualità e pianificazione Territoriale, presso la sede centrale di ARSIAL, al dott. agr. Claudio Di Giovannantonio, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 9 ottobre 1996, n. 40, recante "Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (S.I.A.R.L.)";
- VISTO l'art. 7, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, che modifica l'art. 2, lettera n), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio", attribuendo a quest'ultima la competenza in materia di gestione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio;
- DATO ATTO che, con le leggi sopra richiamate e le loro successive modifiche e integrazioni, all'Agenzia sono demandate le seguenti attività: costituzione e gestione della rete agrometeorologica; acquisizione, validazione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati meteoroclimatici; gestione della banca dati agrometeorologica e recupero delle serie storiche di dati meteorologici; attivazione di collegamenti con strutture fornitrici e fruitrici di dati meteoroclimatici; previsione degli eventi meteorologici tramite collegamenti satellitari e radar; sperimentazione delle innovazioni tecnologiche; promozione, formazione e aggiornamento in agrometeorologia; rilevazione dei dati bioagronomici e realizzazione dei giardini fenologici; elaborazioni agronomiche correlate ai dati meteorologici; studi pedo-agronomici; e verifiche agronomiche dei modelli previsionali (art. 3, l.r. 9 ottobre 1996, n. 40 e ss. mm. ii.);
- VISTO il DPR 15 ottobre 2020, n. 186, recante il regolamento e l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo";
- VISTO l'allegato 1) del suddetto DPR, che individua l'ARSIAL tra gli enti meteorologici autorizzati "Enti Meteo" a erogare prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblici;
- PREMESSO che la rete di rilevamento del SIARL è costituita da 96 stazioni elettroniche, di cui 7 installate su terreni di proprietà di ARSIAL, 21 su terreni di altri enti pubblici e 68 stazioni installate su terreni privati;
- DATO ATTO che è in corso presso l'Agenzia il censimento dei beni mobili e la loro catalogazione inventariale ai fini della ricognizione del patrimonio mobiliare dell'Ente, nonché della riclassificazione delle singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali, attraverso rilevazioni extra-contabili che confluiranno nella contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, in applicazione dei criteri previsti nell'Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2021;
- DATO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale di ARSIAL 448/RE del 04 luglio 2023 è stata adottata e approvata una bozza di intesa con la quale sono definiti i rapporti tra ARSIAL e gli aventi titolo sui terreni per la disponibilità e l'utilizzo del sito di installazione degli apparati agrometeorologici;
- DATO ATTO che i suddetti contratti sono in scadenza e che, in diversi casi, è necessario aggiornare gli identificativi catastali dei siti di installazione, procedere allo spostamento delle stazioni su altro terreno in base alle esigenze di rappresentatività territoriale, aggiornare i dati anagrafici dei contraenti (a seguito

di trasferimenti di proprietà *mortis cause* o derivanti da atti di compravendita), nonché tenere conto della manifestata volontà di alcuni proprietari dei siti di non voler più ospitare le stazioni agrometeorologiche;

RITENUTO opportuno procedere alla ricognizione della contrattualistica in essere con i proprietari privati delle aree dove sono installate le stazioni meteo, verificare la disponibilità a garantire la permanenza delle stazioni, individuare eventuali siti alternativi per una loro ricollocazione, nonché effettuare una descrizione dettagliata della parte strutturale e un censimento delle dotazioni strumentali delle singole stazioni, con relativa catalogazione inventariale;

ATTESO che, a seguito delle attività di cui sopra, sarà necessario provvedere all'aggiornamento della contrattualistica con i soggetti di natura privata e alla revisione delle forme di collaborazione con i soggetti di natura pubblica proprietari dei siti di installazione, si rende necessario adottare il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente atto (All. 1);

ATTESO che i rapporti in essere con i soggetti di natura pubblica saranno regolati mediante l'adozione, con separato atto, di una specifica forma di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici";

DATO ATTO che, a seguito dell'analisi delle forme contrattuali previste dal codice civile e del parere del Servizio Avvocatura dell'Agenzia, è stata individuata come soluzione ottimale la forma del contratto di Comodato (ex art. 1803 ss. c.c.), ritenuta più idonea in quanto non applicabile il contratto di affitto di fondo rustico, non essendo le finalità perseguite legate all'esercizio dell'attività agricola. Inoltre, la costituzione di un diritto di superficie è stata esclusa, poiché comporterebbe oneri aggiuntivi e una gestione complessa, non rispondendo alle specifiche esigenze del caso. Tale scelta risponde anche alla difficoltà di ottenere il consenso da parte dei proprietari dei siti, perlopiù persone in età avanzata, poco inclini a sottoscrivere contratti complessi come quelli relativi alla costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c. e successivi. In questo contesto, il contratto di Comodato garantisce la continuità della raccolta storica dei dati agrometeorologici, fondamentale per un'analisi accurata e per il mantenimento della funzionalità del Servizio Integrato Agrometeorologico del Lazio, nonché, il perseguimento di fini di pubblica utilità;

VISTO l'elaborato tecnico allegato al presente atto (All. 2), con il quale è stata verificata la compatibilità del rimborso delle spese, quantificato in € 370,00 annui, da riconoscere ai proprietari privati dei siti di installazione, su cui sono installate o saranno installate le stazioni meteorologiche, con il carattere di essenziale gratuità del comodato d'uso;

ATTESO che, qualora si renda necessario installare nuove stazioni di rilevamento meteorologico o spostare quelle esistenti su altri siti, sarà emanato un pubblico avviso finalizzato a individuare altri soggetti disponibili ad ospitare le stazioni di rilevamento;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento il dott. agr. Federico Schiavi;

SU PROPOSTA del dirigente dell'Area Qualità e Pianificazione Territoriale, previa istruttoria del responsabile del Servizio Data Analysis, SIARL, Agricoltura 4.0.;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato, redatto ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del codice civile, allegato e parte integrante del presente atto, da stipulare con soggetti di natura privata per l'installazione e il mantenimento delle stazioni di rilevamento agrometeorologico;

DI DEMANDARE al responsabile dell'Ufficio SIARL di svolgere ogni adempimento preliminare alla successiva adozione e sottoscrizione dei contratti di comodato con i singoli soggetti, previo:

- la redazione di una descrizione dettagliata della parte strutturale e la realizzazione di un censimento delle dotazioni strumentali delle singole stazioni, con la relativa catalogazione inventariale;
- la ricognizione della contrattualistica in essere con i proprietari dei siti, evidenziando, ove necessario, le eventuali variazioni significative (quali passaggi di proprietà, variazione degli identificativi catastali, ecc.);
- la verifica della disponibilità dei proprietari a proseguire il rapporto in essere con l'Agenzia;
- e ogni altro adempimento necessario allo scopo.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d. legisl.	23	II			X		X	

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO ONEROSO DI UNA PORZIONE DI TERRENO SU
CUI INSTALLARE UNA STAZIONE METEOROLOGICA DEL SERVIZIO INTEGRATO
AGROMETEROLOGICO DELLA REGIONE LAZIO**

Con la presente scrittura privata, da registrarsi nei termini di legge e avente ogni effetto di legge, tra:

Tra

[Nome e cognome del comodante], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale], di seguito denominato "COMODANTE" proprietario terreno sito in [Comune, provincia, località], identificato in catasto al foglio [numero foglio], Particella [numero particella], superficie HA [ha,ca,a] come identificato in colore rosso nell'allegato estratto di mappa.

E

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, nella persona del dott. Claudio Di Giovannantonio, Dirigente di Area Qualità e Pianificazione Territoriale, in virtù delle deleghe gestionali conferitegli con Determinazione Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma – C.F./P. IVA 04838391003, di seguito denominato "COMODATARIO"

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, istituito nel 1995 (l. r. 2/95 e 15/2003, aggiornate a luglio 2014, l.r. 7/14) e in attuazione della legge regionale 9 ottobre 1996, n. 40 e ss. mm. ii. Istituito il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio, promuove e coordina attività di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati agrometeorologici, con l'obiettivo di razionalizzare le operazioni agricole, favorire l'adozione di tecniche colturali ecocompatibili, fornire previsioni meteorologiche locali, supportare la programmazione agricola e valutare l'attitudine delle diverse zone agrarie alla coltivazione;
- l'ARSIAL ha la necessità di un terreno per l'installazione di una stazione di rilevamento agrometeorologico nei pressi del comune di [Comune, provincia, località], con il fine di migliorare il monitoraggio territoriale in una zona che risulta, al momento, geograficamente scoperta nella rete di stazioni Agrometeo;
- [Nome e cognome del comodante], è proprietario di un appezzamento terreno sito in [Comune, provincia, località], identificato in catasto al foglio [numero foglio], Particella [numero particella], rendita [importo], superficie HA [ha,ca,a] come identificato in colore rosso nell'allegato estratto di mappa;
- [Nome e cognome del comodante], ha manifestato l'assenso a concedere in comodato d'uso il terreno sopra identificato per l'installazione della stazione Agrometeo sulla sua proprietà e, di conseguenza, ha dichiarato di voler stipulare un contratto di comodato d'uso oneroso con l'ARSIAL, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile;
- a tal fine, con determinazione ARSIAL è stata autorizzata la stipula del presente contratto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1-Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2- Oggetto del contratto

Il COMODANTE concede in uso al COMODATARIO, che accetta, una porzione del proprio terreno sito in [Comune, provincia, località], identificato in catasto al foglio [numero foglio], Particella [numero particella], rendita catastale [importo], superficie HA [ha.ca.a], per una superficie di mq. 40,00 come identificato in colore giallo nell'allegato estratto di mappa, al fine di consentire l'installazione della stazione Agrometeo sulla sua proprietà.

Il comodante, per tutta la durata del contratto, garantisce: - la continuità di utilizzo della superficie oggetto di comodato; -l'accesso al sito del personale incaricato da ARSIAL per effettuare gli interventi di manutenzione degli apparati meteo;- le condizioni ambientali attualmente presenti per una distanza, dagli apparati, di circa 20 metri da ogni lato; - il non danneggiamento e/o il non ricollocamento della la stazione meteorologica; -l'immodificabilità della superficie oggetto di comodato, ove sarà ubicata la stazione meteorologica senza averlo preventivamente concordato con l'ARSIAL.

Art. 3- Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di [inserire durata, es. anni/mese], con decorrenza dal [data inizio] e termine il [data fine], salvo rinnovo o risoluzione anticipata come previsto all'articolo 6 o recesso ai sensi dell'art. 7.

Art. 4- Obblighi del comodatario

Il COMODATARIO si impegna a:

- ad effettuare a propria cura e spese, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia, tutti gli interventi necessari all'installazione ed al funzionamento della stazione di rilevamento agrometeorologica;
- al ripristino, a proprie spese, dei luoghi a seguito della rimozione della "Stazione di rilevamento dei dati meteorologici" alla scadenza del presente contratto e nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08;
- a sollevare il Comodante da qualunque responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, che si impegna a risarcire in proprio, causati a persone, strutture e impianti, che si dovessero verificare durante il periodo di esecuzione del presente contratto;
- sollevare il Comodante da ogni responsabilità in caso di infortunio al Comodatario stesso durante le attività di manutenzione della stazione agrometeorologica;
- sollevare il Comodante da ogni responsabilità per furti di materiale;
- a richiedere il preventivo consenso del Comodante qualora si rendessero necessarie modifiche sull'area in comodato su cui insiste la stazione meteorologica;

- a rendere disponibili, su richiesta e a titolo gratuito, al Comodante i dati e le elaborazioni meteorologiche relativi alle misurazioni della stazione meteorologica in oggetto. I suddetti dati non saranno cedibili a terzi.

Art. 5- Rimborso

Il COMODATARIO si impegna a corrispondere al COMODANTE [inserire importo] euro, a titolo di rimborso spese, da pagarsi con le seguenti modalità: [modalità di pagamento, es. annuale, bonifico bancario, ecc.]. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il [giorno del mese] di ogni anno. In caso di interruzione in corso d'anno il rimborso spese verrà attribuito su base mensile.

Il rimborso spese non modifica l'essenzialità del contratto ex art. 1803 c.c., in quanto il rimborso spese dovuto è compatibile con il carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integra una controprestazione a vantaggio del comodante.

Art. 6- Risoluzione

La violazione anche di una sola norma che regola il presente contratto darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r. o PEC.

La risoluzione del presente contratto potrà avvenire anche per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.

Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di rimborso ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art. 7- Recesso

Entrambe le parti hanno la possibilità di recedere, previo congruo preavviso di tre mesi. In tal caso dovrà essere data disdetta formale con Raccomandata AR o a mezzo PEC.

Art. 8- Modifiche/rinnovo

Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. È vietato il rinnovo tacito.

Art. 9- Controversie

Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, le parti concordano di adire la competenza del foro di Roma, salvo il ricorso ad altra forma di risoluzione alternativa delle controversie, se concordato tra le parti.

Art. 10- Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa scrittura privata, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile di cui al Capo XIV, articoli dal 1803 c.c. al 1812 c.c. e da e da ogni altra disposizione

applicabile in materia.

Art. 11- Spese di registrazione

Tutte le spese del presente contratto, bolli ed oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comodatario.

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, Tariffa I, art. 5.

Art. 12- Privacy

I dati forniti, obbligatori per le finalità connesse al presente contratto, saranno trattati dalle Parti conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

ARSIAL in particolare tratterà i dati secondo quanto riportato nell'informativa ex art. 13 e 14 GDPR, allegata al presente contratto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto si compone di n. ____ facciate, di n. ____ allegati e riprodotto in due copie.

Letto, approvato e sottoscritto il .

Firma del COMODANTE: _____

Firma del COMODATARIO: _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver letto gli articoli 1, 2, 6, 7, 8 e 9 del presente atto, per cui approvano i medesimi e le clausole in essi contenute.

Firma del COMODANTE: _____

Firma del COMODATARIO: _____

Informativa generale Privacy ex art. 13 e 14 GDPR relativa al seguente trattamento dei dati personali: “Esecuzione contratto di comodato d'uso oneroso di una porzione di terreno su cui installare una stazione meteorologica del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio”

I dati forniti, obbligatori per le finalità connesse al presente Regolamento, saranno trattati da ARSIAL conformemente alle vigenti disposizioni di legge (Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR). Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

Titolare del trattamento: ARSIAL, con sede in Via Rodolfo Lanciani, 38 00162

Roma - PEC: arsial@pec.arsialpec.it

Responsabile della Protezione dei dati: Fondazione Logos P.A. PEC:
fondazioneelogospa@legpec.it

Finalità del trattamento:

Esecuzione del contratto di comodato d'uso oneroso di una porzione di terreno su cui installare una stazione meteorologica del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio

Base giuridica del trattamento

Esecuzione da parte di ARSIAL dei compiti e le finalità di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri anche ai sensi degli adempimenti e finalità attribuite al Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio dalla L.R. n. 40/1996 e dalla L. R. n. 7/2012 (open data), ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e per l'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nei termini previsti dalla vigente normativa anche in materia di archiviazione e conservazione.

Categorie di dati

I dati personali trattati saranno comuni (identificativi) come definiti dall'art. 4 co. 1 n.1, del GDPR:

- Dati Anagrafici comun e digitali;

- Dati Catastali del sito di ubicazione degli apparati Agrometeo;
- Partita IVA;
- Codice Fiscale;
- Domicilio digitale.

Qualora, per eccezionali circostanze anche di rilievo penale, le discussioni determinino il trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR e/o giudiziari ex art 10 GDPR, ARSIAL procederà all'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento dei dati.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, ARSIAL potrà eventualmente raccogliere dati personali presso altre Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e privati, per le finalità di trattamento previste.

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati personali degli interessati potranno essere oggetto di diffusione solo nei casi espressamente previsti dalla legge in tema di pubblicazione, pubblicità e trasparenza amministrativa e fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti, in base a quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i e dalla normativa di riferimento.

Dati giudiziari

Di norma i dati forniti per il trattamento del caso di specie non rientrano:

-nelle categorie "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati:

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da ARSIAL, e resi disponibili nei confronti del personale dell'Area competente, autorizzato al trattamento o eventuali soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi di ARSIAL.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario- Area Economica Europea.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'Interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR e in particolare:

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa

Si potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria per le finalità del trattamento.

La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per ARSIAL di realizzare le finalità del trattamento sopra indicate.

Oggetto: Valutazione della ragionevolezza del rimborso spese riconosciuto al comodante per la concessione a titolo di comodato di una porzione di terreno per l'installazione di una stazione meteorologica del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio.

Premessa

Il presente elaborato tecnico ha per oggetto la verifica della compatibilità del rimborso delle spese riconosciuto ai proprietari dei terreni su cui sono installate o saranno installate le stazioni meteorologiche con il carattere di essenziale gratuità del comodato d'uso.

Il contratto di comodato predisposto da ARSIAL ha per oggetto la concessione di una superficie di 40 mq in favore dell'Agenzia, sulla quale sono o saranno installate le stazioni meteorologiche, e prevede una serie di obblighi da parte del comodante, tra cui:

- a. la continuità di utilizzo della superficie oggetto di comodato;
- b. l'accesso al sito da parte del personale incaricato da ARSIAL per effettuare gli interventi di manutenzione degli apparati meteorologici;
- c. il mantenimento delle condizioni ambientali attuali, con una distanza di circa 20 metri da ogni lato dagli apparati;
- d. il non danneggiamento e/o il non ricollocamento della stazione meteorologica;
- e. l'immodificabilità della superficie oggetto di comodato, dove sarà ubicata la stazione meteorologica, senza averlo preventivamente concordato con ARSIAL.

Atteso che la superficie concessa sarà a totale cura dell'Agenzia per garantire il corretto funzionamento delle stazioni di rilevamento meteorologico, con la stipula del contratto di comodato, il comodante sarà tenuto a garantire una fascia di rispetto di 20 metri per lato dagli apparati. In questa fascia, il comodante dovrà provvedere autonomamente al mantenimento delle condizioni ottimali, inclusi il contenimento della vegetazione spontanea. Pertanto, il rimborso previsto dal contratto di € 370/anno intende compensare solo una parte dei costi che il comodante sostiene per il mantenimento di questa superficie perimetrale rispetto a quella concessa, oltre agli altri oneri (tasse e imposte) che restano a suo totale carico, nonché eventuali disturbi alle altre attività esercitate sul fondo dal proprietario qualora si renda necessario l'accesso ai terreni con mezzi meccanici per le operazioni di riparazione delle stazioni di rilevamento.

Stima del costo di mantenimento della fascia di rispetto

Per determinare la superficie di competenza del comodante, sulla quale è obbligato per contratto a mantenere condizioni ambientali favorevoli (come il mantenimento dell'inerbimento e il contenimento di specie arboree e arbustive), al fine di prevenire l'insorgere di disturbi fisici che potrebbero falsare i dati termometrici rilevati dalle stazioni agrometeorologiche, il concedente dovrà effettuare periodici decespugliamenti. La superficie in questione può essere facilmente determinata come segue:

1. **Area centrale:** l'area centrale, occupata dalla stazione Agrometeo e concessa in comodato, è assimilabile a un quadrato di 40 mq, quindi il lato dell'area centrale misura:

$$\text{Lato area centrale} = \sqrt{40} \approx 6,32 \text{ metri}$$

2. **Fascia di rispetto:** la fascia di rispetto di 20 metri per lato si aggiunge a tutti i lati dell'area centrale dove insiste la stazione. Pertanto, la lunghezza totale di ciascun lato dell'area, comprensiva della fascia di rispetto, sarà:

$$\text{Lato totale} = 6,32 \text{ metri} + 20 \text{ metri (fascia di rispetto)} + 20 \text{ metri (fascia di rispetto)} = 6,32 + 20 + 20 = 46,32 \text{ metri.}$$

3. **Area totale:** l'area totale sarà quindi il quadrato del lato totale:

$$\text{Area totale} = 46,32 \times 46,32 \approx 2.145,00 \text{ mq}$$

4. **Area fascia di rispetto:** l'area della fascia di rispetto è data dalla differenza tra l'area totale e l'area centrale:

$$\text{Area fascia di rispetto} = 2.145,00 \text{ mq} - 40 \text{ mq} = 2.105,00 \text{ mq}$$

atteso che per il mantenimento delle condizioni ottimali (garantire la permanenza di un inerbimento privo di elementi di disturbo), il concedente dovrà eseguire almeno tre decespugliamenti all'anno, sulla base del costo per ettaro come riportato alla voce "J.1.5" del prezzo regionale "Prezzario delle opere agricole e forestali" aggiornato a luglio 2022, il costo per il mantenimento della fascia di rispetto alle condizioni ottimali risulta di facile determinazione:

$$\begin{aligned} \text{Costo dell'intervento a mq} \times \text{Area fascia di rispetto} \times 3 \text{ interventi anno} = \\ 0,236 \text{ €/mq} \times 2.105,00 \text{ mq} \times 3 \text{ interventi/anno} = 1.490,34 \text{ €/anno} \end{aligned}$$

Tab. 1- Estratto "Prezzario delle opere agricole e forestali della regione Lazio"

Voce	Descrizione	Costo
J.1.5	Decespugliamento a mano con motodecespugliatore portatile su terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta su terreno scarsamente infestato (grado di copertura del suolo delle infestanti < 30%).	€/ha 2.369,72

Conclusioni

Dalla stima dei costi di gestione della fascia di rispetto, risulta che il rimborso di € 370/anno previsto nel contratto è di gran lunga inferiore al costo effettivo, stimato in € 1.490,34. Pertanto, non si considerano altri oneri a carico del concedente, poiché il rimborso previsto è già nettamente inferiore al solo costo di mantenimento della fascia di rispetto.

L'importo di € 370/anno è compatibile con la gratuità del comodato ex art. 1803 c.c., in quanto non rappresenta una controprestazione economica, ma una compensazione per le spese di gestione. Tale cifra, inferiore ai costi effettivi, non compromette la natura gratuita del comodato.

Pur non coprendo integralmente le spese, il rimborso è conforme alla normativa sul comodato, mantenendo la gratuità essenziale del contratto.